



STRUMENTI

LA LIQUIDAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

Data ultimo aggiornamento:
10 ottobre 2018

INDICE

LA LIQUIDAZIONE

Sommario

Premessa.....	4
1. Aspetti civilistici	4
1.1 Società di persone	5
1.1.1 Cause di scioglimento	5
1.1.2 La delibera di liquidazione	7
1.1.3 Effetti dello scioglimento.....	7
1.1.4 Il procedimento di liquidazione	8
1.1.5 Nomina dei liquidatori.....	8
1.1.6 Realizzo dell'attivo, pagamento dei debiti e ripartizione del residuo.....	9
1.1.7 Scioglimento della società	10
1.1.8 Responsabilità dei soci.....	10
1.1.9 Revoca della liquidazione	11
1.2 Società di capitali	11
1.2.1 Cause di scioglimento	11
1.2.2 Effetti dello scioglimento.....	13
1.2.3 La delibera di liquidazione	14
1.2.4 Il procedimento di liquidazione	15
1.2.5 La chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle Imprese.....	17
1.2.6 L'azione dei creditori insoddisfatti	18
1.3 Poteri, obblighi e responsabilità di natura civilistica dei liquidatori	19
1.4 L'attività del Collegio Sindacale nella fase di liquidazione	19
2. Aspetti contabili.....	20
2.1 La consegna dei documenti	21
2.1.1 Il conto della gestione nelle società di persone	21
2.1.2 Società di capitali.....	22
2.2 L'inventario delle attività e delle passività sociali	24
2.3 Il bilancio iniziale di liquidazione	24

2.3.1 Le finalità	24
2.3.2 Struttura e contenuto	25
2.3.3 Attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale	26
2.3.4 Valutazione delle attività e passività. Fondo per costi e oneri di liquidazione	27
2.3.5 I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione	30
2.4 Aspetti contabili del passaggio da azienda in funzionamento ad azienda in liquidazione	31
2.5 Bilancio intermedio (annuale) di liquidazione	32
2.5.1 Aziende tutte assoggettate alla liquidazione	33
2.5.2 Aziende delle quali si prosegue l'attività	34
2.5.3 Pluralità di aziende (o di complessi aziendali relativi a rami distinti dell'impresa) di cui alcune in liquidazione ed altre in esercizio provvisorio	34
2.5.4 Il primo bilancio intermedio di liquidazione	35
2.6 Bilancio finale di liquidazione	36
2.6.1 Il bilancio finale in senso stretto	37
2.6.2 Il piano di riparto	40
2.7 Effetti della revoca dello stato di liquidazione sui criteri di redazione dei bilanci intermedi	42
2.7.1 Situazione patrimoniale di apertura dell'impresa	43

LA LIQUIDAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

a cura di CLA Consulting S.r.l.

PREMESSA

Nel presente lavoro sono esaminate le problematiche civilistiche e contabili relative all'operazione di liquidazione, con riferimento sia alle società di capitali sia alle società di persone e alle imprese individuali (l'analisi delle implicazioni di natura fiscale derivanti dalla liquidazione sarà oggetto di un prossimo intervento).

In particolare, nel prosieguo verrà analizzata l'operazione di liquidazione ordinaria, disciplinata dal Codice civile, e conseguente:

- alla deliberazione dei soci;
- al verificarsi delle cause di scioglimento previste dalla legge;
- al verificarsi delle cause di scioglimento previste dal contratto sociale o dall'atto costitutivo.

Con la liquidazione si entra nella fase conclusiva della vita dell'impresa, durante la quale l'azienda cessa di costituire un complesso organico destinato a fini produttivi ed entra nella fase della liquidazione, che viene attuata mediante il realizzo delle attività ed il pagamento delle passività. L'eventuale attivo che residua, dopo il compimento di queste operazioni:

- in caso di impresa individuale: rientra nel patrimonio privato dell'imprenditore;
- in caso di società: viene rimborsato ai soci, proporzionalmente al capitale a suo tempo conferito da ciascuno.

La realizzazione dell'attivo, l'estinzione delle passività e l'eventuale ripartizione del residuo attivo tra i soci è compito dei liquidatori che sono nominati nel momento in cui la società viene messa in liquidazione.

Il **periodo di liquidazione** è quello compreso tra la data in cui la società viene posta in liquidazione e quella di estinzione e, quindi, di cancellazione della società dal registro delle imprese.

La **fase di liquidazione** è necessaria per le società di capitali ma risulta facoltativa per le società di persone. In particolare, nelle società di persone, i soci possono decidere, in luogo dell'avvio della normale procedura di liquidazione, di:

- a) alienare l'intero patrimonio sociale durante l'esercizio dell'attività ordinaria della società, e di soddisfare i creditori;
- b) convenire che uno di essi o un terzo acquisti l'attivo e si accoli il passivo, a condizione che i creditori sociali consentano alla liberazione della società e dei soci personalmente responsabili.

Alla liquidazione ordinaria si contrappongono, per le imprese commerciali, le liquidazioni di natura concorsuale, conseguenti alla dichiarazione di fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, dipendenti dalla decisione di organi giudiziali o amministrativi.

1. ASPETTI CIVILISTICI

La liquidazione non rappresenta una modificazione dell'oggetto sociale, ma soltanto un **cambiamento dello scopo sociale**, in quanto, attraverso la stessa, **il fine dell'attività sociale** non è più quello di conseguire un utile, ma di **estinguere tutti i rapporti giuridici attivi e passivi** che hanno caratterizzato la vita aziendale.

Il Codice civile disciplina lo scioglimento e la liquidazione delle società, compresa la società semplice, mentre non analizza l'ipotesi di liquidazione dell'impresa individuale.

Lo **scioglimento** della società è conseguente al verificarsi di una delle cause che sono indicate dal Codice civile (articolo **2272** per le società di persone ed articolo **2484** per le società di capitali), le quali operano di diritto, ovvero senza la necessità di un'espressa volontà da parte dei soci¹.

1.1 Società di persone

Per le società di persone, le disposizioni relative alla liquidazione sono contenute negli articoli da 2272 a 2283 del Codice Civile.

Le norme in esame disciplinano le cause di scioglimento della società, i poteri degli amministratori dopo lo scioglimento, la nomina, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori, nonché alcuni adempimenti connessi allo stato di liquidazione².

1.1.1 Cause di scioglimento

La società di persone si può sciogliere nei seguenti casi (articolo 2272 del Codice civile):

- **decorso del termine;**
- **conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;**
- **volontà di tutti i soci;**
- **mancanza della pluralità dei soci, se non ricostituita nel termine di sei mesi;**
- **altre cause previste dal contratto sociale o dall'atto costitutivo.**

A) Il decorso del termine

Il **decorso del termine**, stabilito nel contratto sociale o nell'atto costitutivo, rappresenta una causa di scioglimento comune a tutte le tipologie di società, ed opera di diritto per effetto del raggiungimento della scadenza. I soci possono, tuttavia, decidere di prorogare il termine:

- **prima della sua scadenza:** mediante una delibera unanime che modifichi il contratto sociale, fatto salvo il caso in cui il contratto sociale stesso non preveda modalità diverse (articolo 2252 del Codice civile);
- **tacitamente, continuando a compiere operazioni sociali** (articolo 2273 del Codice civile).

¹ Si ricorda che ai soci è attribuita la facoltà di rimuovere le cause di scioglimento, di revocare lo stato di liquidazione e di riprendere la normale attività sociale. In questo caso, la delibera di revoca deve essere presa:

- per le società di persone: all'unanimità;
- per le società di capitali: con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (articolo 2487-ter, comma 1, del Codice civile).

Qualora nel termine sopra indicato i creditori anteriori all'iscrizione dovessero fare opposizione, il Tribunale può disporre che la revoca abbia comunque luogo (articolo 2445, comma 4, codice civile), previa prestazione da parte della società di un' idonea garanzia.

² Esistono inoltre norme che regolano la liquidazione per ciascun tipo di società, in particolare:

- a) **per le società in nome collettivo:** gli articoli da 2308 a 2312 del Codice civile, disciplinano le specifiche cause di scioglimento, la pubblicazione della nomina dei liquidatori, la rappresentanza della società in liquidazione, il bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto e la cancellazione della società;
- b) **per le società in accomandita semplice:** gli articoli 2323 e 2324 del Codice civile disciplinano rispettivamente le cause di scioglimento e i diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

Viceversa, laddove il contratto sociale dovesse prevedere una durata delle società a tempo indeterminato, è prevista la possibilità per il socio di recedere (articolo 2285 del Codice Civile).

B) Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

Lo "scioglimento per il conseguimento dell'oggetto sociale" non rappresenta una delle cause più frequenti di scioglimento della società. A titolo esemplificativo, si può determinare lo scioglimento della società, qualora l'oggetto sociale sia connesso alla realizzazione di un'opera determinata e la stessa sia stata ultimata anticipatamente rispetto al termine di scadenza stabilito nel contratto sociale o nell'atto costitutivo.

Anche in questo caso, la causa di scioglimento può essere rimossa dalla volontà dei soci tramite la modifica dell'oggetto sociale, con le maggioranze e le formalità richieste dal tipo di società, oppure mediante una tacita astensione dell'attività sociale da parte dei soci.

"L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale" può essere determinata da molteplici fattori, sia legati ad accadimenti interni alla società sia connessi ad eventi esterni ed indipendenti dalla volontà dei soci, che possono pregiudicare la continuazione dell'attività societaria. A titolo esemplificativo, sono tali:

- la definitiva revoca dell'autorizzazione amministrativa indispensabile per l'esercizio dell'attività costituente l'oggetto sociale;
- l'insanabile contrasto tra i soci nell'amministrazione della società.

I soci possono comunque intervenire per rimuovere la causa di scioglimento, modificando l'oggetto sociale con le maggioranze e le forme richieste dal tipo di società.

C) La volontà dei soci

L'articolo 2252 del Codice Civile prevede la possibilità di modificare il contratto sociale **soltanto con il consenso di tutti i soci**. Lo scioglimento della società di persone può, pertanto, derivare dalla mera volontà di tutti i soci di porre fine all'attività sociale indipendentemente dal decorso del termine di durata stabilito nello statuto.

D) La mancanza della pluralità dei soci

La società si scioglie quando **viene a mancare la pluralità dei soci**, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita³.

La mancanza della pluralità deve considerarsi una causa di scioglimento pienamente operante (anche se la legge conceda la sospensione di sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci). Pertanto, qualora la pluralità non venga ricostituita nei termini, si verifica lo scioglimento della società con effetto retroattivo.

Viceversa, qualora la pluralità dovesse essere ricostituita nei termini, il contratto societario continua in capo al nuovo socio subentrato, il quale risponderà delle obbligazioni societarie sorte anche precedentemente.

Un'ulteriore causa di scioglimento, operante esclusivamente per le **società in accomandita semplice**, si verifica qualora dovessero rimanere unicamente soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non viene sostituito il socio che è venuto meno. In questo caso, al fine di evitare lo scioglimento, prima del decorso dei sei mesi, la società può trasformarsi in un altro tipo che non preveda queste due distinte categorie di soci⁴.

E) Le altre cause previste dal contratto sociale

³ Questa disposizione è richiamata negli articoli 2308 e 2323 del Codice civile, rispettivamente, per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice.

⁴ Si ricorda che le società in nome collettivo si sciolgono (oltre per le cause indicate dall'articolo 2272 del Codice civile) anche a seguito di un provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge (articolo 2308 del Codice civile).

Il contratto sociale o l'atto costitutivo possono, infine, prevedere cause di scioglimento diverse da quelle previste dal Codice civile. Al verificarsi di una di queste cause la società si scioglie a meno che i soci non provvedano a rimuovere la causa di scioglimento.

1.1.2 La delibera di liquidazione

I soci possono in ogni momento deliberare lo scioglimento della società.

A tal fine è necessaria la volontà unanime dei soci, fatto salvo il caso in cui il contratto sociale non disponga diversamente (articolo 2252 del Codice civile).

1.1.3 Effetti dello scioglimento

Con lo scioglimento della società ha inizio la fase finale del ciclo di vita dell'impresa. Infatti, l'azienda cessa di costituire un complesso organico destinato ai fini produttivi e inizia il procedimento di liquidazione.

Oltre che dai liquidatori appositamente nominati, nelle società di persone la fase di liquidazione può essere gestita dagli amministratori secondo le modalità previste dal contratto sociale.

Inoltre, la fase di liquidazione può avere carattere meramente facoltativo, nel senso che ai soci è data la facoltà di evitarla. In tal senso, il Codice Civile⁵ autorizza i soci a determinare liberamente le modalità di liquidazione della società, sia in via preventiva, nell'ambito delle pattuizioni costituenti l'oggetto del contratto sociale, sia in via successiva, mediante accordo fra i soci.

In particolare, i soci possono pervenire all'estinzione della società, mediante:

- liquidazione consensuale (ad esempio senza nomina di un liquidatore), una volta definiti tutti i rapporti con i terzi;
- chiedendo al giudice ordinario di definire i rispettivi rapporti di dare-avere.

Dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento, né gli amministratori (per il periodo in cui rimangono ancora in carica) né i liquidatori possono compiere nuove operazioni.

Nel corso del periodo che intercorre tra la data della messa in liquidazione della società e la data della nomina dei liquidatori, in capo agli amministratori permane la responsabilità di conservare il patrimonio sociale. Tra gli atti che gli amministratori di società di persone possono compiere in questo lasso temporale, rientrano la conduzione di affari urgenti e il compimento di azioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente.

Viceversa, contravvenendo a questo divieto, gli amministratori si espongono a possibili azioni di responsabilità da parte dei creditori sociali.

Al contrario, per le nuove operazioni compiute senza l'osservanza del divieto disposto dall'articolo 2279 del Codice civile, sono responsabili unicamente ed illimitatamente i liquidatori, sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della società.

A livello operativo, gli amministratori hanno l'obbligo di (articolo 2277 del Codice Civile):

- conservare i beni sociali fino alla loro consegna, unitamente ai libri sociali, ai liquidatori;
- presentare il conto della gestione per il periodo compreso tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di messa in liquidazione della società;

⁵ Ex artt. 2252 e 2275 c.c.

- redigere e sottoscrivere assieme ai liquidatori l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.

Per quanto riguarda gli effetti dello scioglimento della società di persone sui contratti di lavoro, si precisa che lo stato di liquidazione non rappresenta, di per sé, una giusta causa di licenziamento e, pertanto, i liquidatori sono tenuti all'osservanza delle leggi speciali dettate in materia.

1.1.4 Il procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- **messa in stato di liquidazione della società** (data di inizio liquidazione);
- **nomina dei liquidatori** (facoltativa nelle società di persone);
- **redazione del conto della gestione da parte degli amministratori, consegna ai liquidatori dei beni e redazione dell'inventario iniziale di liquidazione;**
- **liquidazione del patrimonio della società** mediante il realizzo delle attività;
- **pagamento dei creditori**, anche richiedendo ai soci (per le società di persone) ulteriori versamenti;
- **redazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto;**
- **chiusura della liquidazione e cancellazione della società.**

Al di là di quanto sopra si ricorda che, per le società di persone, la fase di liquidazione non è imposta dalla legge ma, come visto in precedenza, rappresenta una fase meramente facoltativa, ben potendo competere agli amministratori il realizzo delle attività e delle passività aziendali, previa manifestazione della volontà dei soci di mettere in stato di liquidazione la società.

1.1.5 Nomina dei liquidatori

A seguito della messa in stato liquidazione, la gestione ordinaria della società passa dall'organo amministrativo ai liquidatori (questo effetto non si verifica nel caso in cui la liquidazione della società dovesse essere gestita direttamente dagli amministratori stessi).

I liquidatori possono essere anche più d'uno (in caso di nomina di un collegio di liquidatori, quest'ultimo delibera a maggioranza).

Per le società di persone, la nomina dei liquidatori deve essere fatta con il consenso di tutti i soci ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale (articolo 2275 del Codice civile).

A seguito dell'accettazione della loro nomina, i liquidatori:

- sono investiti del potere di compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio sociale (in particolare, è espressamente previsto il divieto di compiere nuove operazioni);
- hanno l'obbligo di rappresentare la società anche in giudizio (articolo 2278 del Codice civile);
- hanno il potere-dovere di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni sociali, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite (articolo 2280, comma 2, del Codice civile);

- sono gravati degli obblighi e delle responsabilità stabilite per gli amministratori (articolo 2276 del Codice civile) e, in particolare, hanno il dovere dell'ordinata tenuta della contabilità e di indicare negli atti societari lo stato di liquidazione della società.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi nel caso in cui dovessero:

- contravvenire al divieto di compiere nuove operazioni;
- agire a vantaggio dei soci, in pregiudizio dei creditori, in base al disposto dell'articolo 2633 del Codice civile;
- contravvenire alla regola di ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo con criterio proporzionale.

Le principali cause di cessazione dei liquidatori sono costituite dalla revoca, dalla rinuncia o dalla morte.

Il potere di revocare i liquidatori è demandato ai soci (articolo 2275 del Codice civile) ovvero, in caso di disaccordo, al Presidente del Tribunale, per giusta causa, su istanza di uno o più soci.

In caso di rinuncia o morte del liquidatore, la sostituzione avverrà con le stesse modalità e maggioranze previste per la nomina, con l'unica precisazione che, in caso di rinuncia, il liquidatore resterà in carica fino all'accettazione da parte del nuovo liquidatore.

1.1.6 Realizzo dell'attivo, pagamento dei debiti e ripartizione del residuo

La fase di liquidazione vera e propria inizia con la redazione del conto della gestione da parte degli amministratori, la consegna ai liquidatori dei beni e dei documenti sociali e la redazione dell'inventario iniziale di liquidazione, che deve essere sottoscritto sia dagli amministratori sia dai liquidatori (articolo 2277 del Codice civile).

L'**inventario** (o la situazione dei conti integrata) viene utilizzato dai liquidatori come guida iniziale per le operazioni di liquidazione, che sono finalizzate al realizzo delle attività in esso riportate e all'estinzione delle passività esistenti (in particolare, i liquidatori sono tenuti a verificare previamente l'esistenza e l'ammontare dei debiti iscritti nella contabilità sociale, con riferimento alla loro esigibilità, tenendo conto anche del grado di privilegio dei creditori).

La **liquidazione dell'attivo** si rende opportuna per costituire le disponibilità necessarie a far fronte al pagamento dei creditori sociali e a facilitare comunque il riparto finale.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione, spetta ai liquidatori valutare la convenienza a realizzare i singoli cespiti oppure il complesso aziendale o un ramo dello stesso, a meno che i soci non abbiano disposto diversamente.

Le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività possono intrecciarsi tra loro senza attendere il preventivo realizzo di tutte le attività prima di procedere al pagamento dei debiti.

Nel **pagamento dei debiti** i liquidatori devono, inoltre, valutare l'opportunità di estinguere anticipatamente taluni debiti in relazione, ad esempio, all'opportunità di beneficiare di sconti commerciali o altro.

L'assolvimento dei debiti ed il soddisfacimento dei creditori sociali non costituiscono lo scopo principale della liquidazione, ma soltanto un mezzo tramite il quale viene resa possibile la ripartizione tra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Per quanto concerne le **ripartizioni** (anche parziali) ai soci prima che tutti i debiti siano estinti, l'articolo 2280 del Codice civile dispone che siano state accantonate le somme necessarie per l'estinzione delle passività residue.

I soci, in ogni caso, hanno diritto alla restituzione dei beni conferiti in godimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 2281 del Codice civile.

Qualora l'attivo disponibile non sia sufficiente a far fronte al pagamento dei debiti iscritti nella contabilità sociale, i liquidatori hanno il potere-dovere di chiedere ai soci illimitatamente responsabili ulteriori versamenti e, comunque, i versamenti ancora dovuti ai soci limitatamente responsabili.

Nel caso opposto, qualora, a seguito del soddisfacimento dei creditori sociali, dovesse residuare dell'attivo, i liquidatori dovranno comunicare ai soci le modalità con cui intendono ripartire lo stesso.

Una volta ricevuto per raccomandata il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, i soci avranno tempo due mesi (ai sensi dell'articolo 2311 del Codice civile) per fare le proprie osservazioni. In mancanza, la ripartizione avverrà con le seguenti modalità:

- rimborso dei conferimenti eseguiti dai soci;
- ripartizione "in proporzione della parte di ciascuno ai guadagni" dell'eventuale eccedenza (articolo 2282 Codice civile).

1.1.7 Scioglimento della società

Una volta **approvato il bilancio finale di liquidazione**, i liquidatori sono tenuti a chiedere la **cancellazione della società dal Registro delle Imprese**.

Per le società di persone, a seconda che si verifichi o meno la fase di liquidazione, la cancellazione avviene con tempistiche diverse. In particolare:

- in caso di liquidazione: la cancellazione deve essere richiesta dai liquidatori dopo il decorso di due mesi dalla comunicazione ai soci con raccomandata del bilancio finale e del piano di riparto;
- in caso di scioglimento "istantaneo" della società, i soci possono chiedere la cancellazione:
 - contestualmente all'atto di scioglimento;
 - in una fase successiva all'atto di scioglimento.

Si ricorda che, per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese ha un'efficacia meramente dichiarativa. Ciò comporta che:

- la società cancellata non può più essere qualificata come soggetto di diritto (e, quindi, deve considerarsi priva di ogni legittimazione sostanziale e processuale);
- la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci, che subiscono, quale unico effetto pregiudizievole, la perdita del beneficio di preventiva escussione della società.

1.1.8 Responsabilità dei soci

Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali eventualmente non soddisfatti avranno la possibilità di procedere nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi per far valere le loro ragioni di credito.

Nello specifico, in capo ai soci, la relativa **responsabilità**:

- è di tipo subsidiario (rispetto a quella della società);

- è illimitata (in quanto estesa a tutto il patrimonio personale);
- è solidale (in quanto ogni creditore sociale può rivolgersi indifferentemente a ciascun socio per esigere il pagamento integrale del proprio credito).

I **soci limitatamente responsabili** rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all'ammontare delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione fatto salvo, ovviamente, il caso in cui i soci abbiano garantito in proprio determinati debiti sociali. Questa ulteriore responsabilità rimane, tuttavia, circoscritta alle garanzie personali prestate dai soci e non può essere estesa ad altri creditori sociali.

In caso di estinzione della società, i soci accomandanti della società in accomandita semplice non rispondono nei limiti della quota conferita (ai sensi dell'articolo 2313 del Codice Civile), ma nei limiti della quota liquidata così come disposto dall'articolo 2324 del Codice Civile per le società di capitali.

1.1.9 Revoca della liquidazione

Ai soci è lasciata la facoltà di rimuovere le cause di scioglimento e, quindi, di revocare lo stato di liquidazione e di riprendere la normale attività sociale.

In questo caso, la delibera di revoca dovrà essere assunta con il consenso di tutti i soci, se non è previsto diversamente (articolo 2252 del Codice civile).

1.2 Società di capitali

1.2.1 Cause di scioglimento

Nelle società di capitali, la liquidazione può prendere avvio (articolo 2484, comma 1, dal n. 1 al n. 7 del Codice Civile):

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile);
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-*quater*⁶ e 2473⁷ del Codice civile;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

⁶ Ai sensi del sesto comma dell'articolo 2437-*quater* del Codice civile: "In assenza di utili e riserve disponibili (per il rimborso delle azioni del socio recedente), deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società".

⁷ Ai sensi del quarto comma dell'articolo 2473 del Codice civile: "il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo da parte della società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione".

Oltre a quanto sopra, per le **società in accomandita per azioni**, l'articolo 2458 del Codice civile prevede lo scioglimento della società qualora cessino dall'ufficio tutti i soci amministratori (soci accomandatari) e nel termine di sei mesi non si sia provveduto alla relativa sostituzione oppure i sostituti non abbiano accettato la carica.

La società si scioglie, inoltre, per le altre cause previste dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto della medesima.

Esaminiamo ora, nel dettaglio, alcune cause di esclusione specifiche per le società di capitali, ovvero:

- A) l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea;
- B) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- C) lo scioglimento della società per il mancato rimborso del socio uscente;
- D) le altre cause di scioglimento.

A) L'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea

Questa situazione si verifica quando l'organo assembleare, una volta convocato e validamente costituito, non raggiunge i quorum deliberativi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo a causa della presenza di insanabili contrasti tra i soci.

Viceversa, lo scioglimento a causa della continuata inattività dell'assemblea si verifica qualora i soci non intervengono ripetutamente alle assemblee ordinarie, ovvero a causa della prolungata mancanza di convocazione.

B) La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Il venir meno del limite minimo del capitale sociale determina lo scioglimento di diritto della società. Il presupposto oggettivo della causa di scioglimento si verifica quando, per effetto di perdite, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale. In questo caso gli amministratori sono tenuti a convocare "senza indugio" l'assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo, ovvero la trasformazione della società qualora la perdita di oltre 1/3 dovesse ridurre il capitale al di sotto del minimo stabilito.

C) Lo scioglimento della società per il mancato rimborso del socio uscente

Oltre alle tradizionali cause che determinano lo scioglimento della società, il Codice Civile prevede un'ulteriore ipotesi costituita dall'impossibilità di mantenere il capitale sociale nel limite del minimo legale a seguito del rimborso della quota del socio, in caso di recesso (articolo 2484, comma 1, numero 5, del Codice civile). In tal senso, se a seguito del recesso del socio non si è potuto (o voluto) procedere ad una riduzione del capitale, la società dovrà necessariamente deliberare lo scioglimento.

In concreto, questa ipotesi di scioglimento si attua:

- per le S.p.a. e le S.a.p.a.: nei casi in cui l'assemblea straordinaria dovesse deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento⁸:
 - dopo che sia fallito il tentativo di far acquistare agli altri soci le azioni del socio receduto in proporzione al numero delle azioni possedute;
 - dopo aver tentato di collocarle presso terzi;

⁸ Articolo 2437-*quater* del Codice civile.

- per l'impossibilità della società di rimborsarle acquistandole con l'utilizzo di utili e di riserve disponibili;
- per le S.r.l.:⁹ nel caso in cui la società debba essere posta in liquidazione, non essendo stato possibile rimborsare la partecipazione sociale facente capo al socio receduto né con la cessione agli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione, né con l'utilizzo di utili e di riserve disponibili né, infine, con la riduzione del capitale nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2482 del Codice civile.

D) Le altre cause di scioglimento

Una causa particolare di scioglimento valevole per le società di capitali è la **dichiarazione di nullità** della società stessa, qualora si verifichino i presupposti indicati dall'articolo 2332 del Codice civile¹⁰. La dichiarazione di nullità opera come causa di scioglimento *ex nunc* della società.

1.2.2 Effetti dello scioglimento

Nelle società di capitali il procedimento di liquidazione è obbligatorio e, pertanto:

- non può essere omesso (anche quando manchino attività o passività da liquidare);
- non può essere sostituito con una disciplina diversa scelta dai soci.

Spetta agli **amministratori accertare la causa di scioglimento** ed effettuare la **relativa iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese**. In caso di ritardo od omissione è configurabile una responsabilità in capo agli stessi amministratori, poiché essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

In particolare, gli **effetti dello scioglimento** si determinano a partire alla data di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa¹¹. Nell'ipotesi in cui lo scioglimento dovesse essere determinato dalla volontà dei soci, i relativi effetti decorreranno dall'iscrizione della delibera.

Una volta accertato il verificarsi di una delle cause di scioglimento, gli amministratori (attraverso un'apposita delibera, che deve essere depositata presso il registro delle imprese) sono tenuti a convocare l'assemblea

⁹ Articolo 2473, comma 4, del Codice civile.

¹⁰ Articolo 2332 Codice Civile: "Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

2) illiceità dell'oggetto sociale;

3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese".

¹¹ A tal riguardo, l'articolo 2484, comma 3, del Codice civile dispone che "Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) alla data di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma".

dei soci affinché quest'ultima possa deliberare in merito alla **nomina dei liquidatori** ed ai **criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione**¹².

Si ricorda che, a partire dal verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai liquidatori dei beni aziendali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (pertanto, si tratta di un'attività di gestione vincolata in quanto finalizzata alla conservazione dell'integrità e al valore del patrimonio sociale).

Dopo l'iscrizione della delibera di nomina nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali una situazione dei conti contenente le attività e le passività alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

I **liquidatori** hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza che sono richieste dalla natura del relativo incarico assunto.¹³ L'eventuale imperizia del liquidatore può essere alla base dell'azione di responsabilità, e può comportare la revoca dall'ufficio del liquidatore e la sua sostituzione da parte dell'assemblea.

1.2.3 La delibera di liquidazione

La delibera di messa in liquidazione della società deve essere presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

In particolare, al fine di procedere allo scioglimento di una società per azioni, in sede di Assemblea straordinaria è necessario:

- in prima convocazione: il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **più della metà del capitale sociale** (se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata). Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea;
- in seconda convocazione: il voto favorevole di **almeno i due terzi del capitale** rappresentato in Assemblea, la quale è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale;
- (infine) per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, nelle convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano **almeno un quinto del capitale sociale** e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano **almeno i due terzi** del capitale rappresentato in assemblea.

Per le **società a responsabilità limitata**, il Codice civile non contempla l'ipotesi di Assemblea straordinaria. In questo caso, l'articolo 2479-bis del Codice civile precisa che per le modifiche dell'atto costitutivo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

¹² Qualora il Consiglio di amministrazione non dovesse provvedere alla convocazione dell'assemblea, a ciò dovrà provvedere il Tribunale, con apposito decreto, su istanza di qualsiasi socio ovvero del collegio sindacale.

¹³ A tal riguardo, l'articolo 2489 del Codice civile dispone che: "salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono compiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori".

1.2.4 Il procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione è molto simile a quanto già detto per le società di persone con le peculiarità che seguono.

A) La messa in liquidazione (data di inizio liquidazione)

È una conseguenza dell'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano una causa di scioglimento o della delibera dell'assemblea (articolo 2484 del Codice civile).

B) La nomina dei liquidatori

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento della società, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci affinché quest'ultima possa deliberare con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, relativamente ai seguenti aspetti:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con specifico riguardo alla cessione dell'azienda sociale oppure di alcuni rami di essa (ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi);
- e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio (anche di singoli rami, in funzione del realizzo).

Resta ferma la possibilità dell'Assemblea di modificare le deliberazioni originarie e di revocare i liquidatori.

Nel caso in cui gli amministratori dovessero omettere la convocazione, il Tribunale è tenuto a provvedervi su istanza dei soci, degli amministratori ovvero dei sindaci. Se l'Assemblea non dovesse essere costituita o non dovesse deliberare, il Tribunale stesso sarà tenuto ad adottare con decreto le decisioni ivi previste.

Con la nomina dei liquidatori si entra dunque nella vera e propria fase esecutiva della liquidazione. Infatti, una volta avvenuta l'iscrizione della nomina degli stessi nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica e provvedono a consegnare ai liquidatori:

- i libri sociali;
- una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
- un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di questo passaggio occorrerà dare atto con verbale di consegna sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Da questo momento in poi, tutta la gestione della società in liquidazione è affidata ai liquidatori che, sostituendo gli amministratori:

- devono compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio o di singoli rami (sempre che sia finalizzato ad una maggiore quota di riparto);
- possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società con i poteri loro attribuiti dall'assemblea.

Oltre a quanto già detto per le società di persone, l'articolo 2491 del Codice civile disciplina i poteri e i doveri particolari dei liquidatori. In particolare:

- se i fondi disponibili sono insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti;
- è fatto divieto ai liquidatori di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, fatto salvo il caso in cui dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee all'integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. L'eventuale ripartizione può essere condizionata alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie;
- nel caso in cui i liquidatori dovessero violare le disposizioni dei punti precedenti, gli stessi saranno personalmente e solidamente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali.

Si ricorda che il potere di revocare i liquidatori è demandato ai soci (articolo 2487 del Codice civile). Pertanto, nelle società di capitali spetta all'assemblea o, quando sussiste giusta causa, al Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

In caso di rinuncia o morte del liquidatore, la sostituzione avverrà con le stesse modalità e maggioranze previste per la nomina, con l'unica precisazione che, in caso di rinuncia, il liquidatore resterà in carica fino all'accettazione da parte del nuovo liquidatore.

Note sulla liquidazione semplificata delle S.r.l.

Per le S.r.l., al verificarsi di una delle cause "ex lege", gli amministratori possono procedere ad una mera presa d'atto e, quindi, iscrivere tale causa nel registro delle Imprese senza l'intervento del notaio e/o senza delibera assembleare o giudiziale da parte del Tribunale.

Viceversa, per le S.p.a., l'intervento del notaio è sempre necessario, in quanto la nomina dei liquidatori deve essere effettuata mediante l'assemblea straordinaria.

In tutti i casi in cui lo scioglimento avviene su scelta volontaria dell'assemblea, il relativo verbale deve essere prodotto nella forma di atto pubblico trattandosi di una modifica dell'atto costitutivo.

C) Gli adempimenti a carico degli amministratori

Una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data dello scioglimento (per consentire sostanzialmente di individuare le operazioni poste in essere prima e dopo) ed un rendiconto relativo alla propria gestione nel periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

D) Bilancio e scioglimento

Compite le operazioni relative alla procedura della liquidazione (ovvero la realizzazione di tutte le attività sociali e l'estinzione di tutti i debiti con il ricavato derivante dal realizzo dell'attivo), i liquidatori sono tenuti a predisporre un bilancio finale, che rappresenta il documento di chiusura della liquidazione.

L'obiettivo di questo documento è, infatti, da un lato quello di riepilogare tutta l'attività svolta dai liquidatori e, dall'altro, quello di evidenziare le quote del riparto finale (nell'ipotesi in cui l'attività di liquidazione presenti un residuo attivo) che spettano a coloro che partecipano al capitale della società.

Nello specifico, il bilancio finale di liquidazione è composto da:

- un **bilancio finale in senso stretto**, a sua volta costituito da:

- uno **stato patrimoniale**: ridotto alla forma elementare, in cui sono esposti nell'attivo le disponibilità liquide che residuano dopo il realizzo dei beni e dei crediti e nel passivo il capitale finale, che rappresenta in sostanza la somma dovuta ai soci in proporzione della quota detenuta da ciascuno di essi;
- un **conto economico**: in cui viene indicato il risultato economico della liquidazione per il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione;
- un **piano o prospetto) di riparto**: indicante, da una parte l'ammontare del capitale finale di liquidazione e, dall'altra, la suddivisione di quella cifra nelle quote di riparto spettanti, per le S.p.A, alle varie categorie di azioni (osservate le disposizioni della legge e dello statuto), o alle quote per le S.r.l.

Si ricorda, infine, che, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, i soci hanno tempo 90 giorni dall'iscrizione nel registro imprese del bilancio finale (accompagnato dalla relazione dei sindaci) e del piano di riparto per proporre reclamo davanti al tribunale. Decorso questo termine, il bilancio e il piano di riparto si ritengono approvati ed il riparto viene eseguito.

Dopo l'approvazione del bilancio finale e del piano di riparto, i liquidatori possono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

E) Responsabilità dei soci nelle società unipersonali e revoca della liquidazione

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali che sono sorte nel periodo in cui le azioni/quote sono appartenute ad una sola persona, quest'ultima risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati a norma di legge o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta.

La revoca dello stato di liquidazione:

- consiste nell'eliminazione della causa che ha determinato lo scioglimento della società;
- comporta il ripristino della normale attività societaria;
- deve essere deliberata con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

La revoca ha effetto dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, fatto salvo il caso in cui consti il consenso dei creditori della società ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Se nel termine indicato uno o più creditori dovessero fare opposizione, il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per gli stessi oppure nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la revoca abbia luogo nonostante l'opposizione.

1.2.5 La chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle Imprese

Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (che, come visto, rappresenta il momento conclusivo di tutta l'operazione), i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Ad oggi, alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese consegue l'**estinzione della società di capitali e la perdita di autonomia giuridica della stessa**. Pertanto, i creditori sociali insoddisfatti non possono più esperire azioni legali contro la società liquidata, fatta salva la possibilità di promuovere **istanza di fallimento** entro un anno dalla sua cancellazione e, comunque, non prima di aver agito nei confronti dei soci, ovvero dei liquidatori, se da questi è dipesa l'insoddisfazione dei creditori istanti.

Sul piano processuale, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, determinando l'estinzione della soggettività giuridica dell'ente societario, comporta il venire meno della legittimazione processuale della società nella persona del liquidatore. In particolare, la cancellazione della società determina il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale del liquidatore in quanto il processo relativo al debito sociale prosegue nei confronti degli ex soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero rispettivamente limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali¹⁴.

Pertanto, è possibile distinguere tra le seguenti ipotesi:

- estinzione della società intervenuta in pendenza di un giudizio che la vede coinvolta: in questo caso si avrà un'interruzione del processo, con la probabile successiva prosecuzione o riassunzione dello stesso nei confronti o da parte dei soci;
- estinzione della società intervenuta tra un grado e l'altro del giudizio che la vede interessata: in questo caso l'impugnazione della sentenza pronunciata verso la società estinta dovrà essere intrapresa, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla medesima.

1.2.6 L'azione dei creditori insoddisfatti

Dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e l'estinzione della medesima, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci e dei liquidatori, qualora il mancato soddisfacimento delle pretese creditorie sia dipeso da questi ultimi.

1.2.6.1 L'azione creditoria nei confronti dei soci

L'azione che i creditori sociali (ivi compresa l'Amministrazione finanziaria) possono proporre nei confronti dei soci della società cancellata ha per oggetto la condanna di questi ultimi al pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti, ma solo fino alla concorrenza delle somme riscosse.

A tale proposito si sottolinea che i crediti rimasti insoddisfatti non sono soltanto quelli che sono emersi dopo la cancellazione della società e dei quali non si conosceva l'esistenza (c.d. "crediti sopravvenuti"), ma anche quelli che erano già conosciuti prima del riparto e che non sono stati soddisfatti per colpa dei liquidatori (c.d. "crediti sopravvissuti").

Per la quantificazione delle somme riscosse, dovrà farsi riferimento non soltanto alle somme che i soci hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (che ricomprendono tutto o parte del capitale conferito nella società ed, eventualmente, le plusvalenze che sono realizzate prima e durante la liquidazione), ma anche a quanto eventualmente percepito in eccedenza rispetto alle attività risultanti dal bilancio.

1.2.6.2 L'azione creditoria nei confronti dei liquidatori

I creditori insoddisfatti hanno la possibilità di esercitare un'azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento dei crediti sia dipeso da colpa di questi ultimi¹⁵. Nello specifico, i presupposti dell'azione dei creditori nei confronti dei liquidatori sono:

- sotto il profilo oggettivo: il mancato pagamento di debiti sociali;
- sotto il profilo soggettivo: la riconducibilità del mancato pagamento al comportamento colposo dei liquidatori.

L'azione nei confronti dei liquidatori è compatibile e cumulabile con quella esercitabile nei confronti dei soci, ma non vi è alcun vincolo di solidarietà tra le due tipologie di soggetti, poiché la responsabilità dei soci si

¹⁴ Cfr. Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072.

¹⁵ Articolo 2495, comma 2, del Codice civile

fonda sul contratto sociale e prescinde da qualsiasi valutazione del comportamento tenuto nel corso della liquidazione, mentre quella dei liquidatori dipende dal comportamento colposo degli stessi, lesivo dei diritti dei creditori. Non potendovi essere un doppio pagamento per il medesimo credito, una volta che i creditori dovessero avere ottenuto quanto di loro spettanza attraverso l'azione esercitata contro i soci, gli stessi non potranno proseguire la loro azione contro i liquidatori (e viceversa).

1.3 Poteri, obblighi e responsabilità di natura civilistica dei liquidatori

In linea generale, i liquidatori¹⁶:

- possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo differente disposizione statutaria oppure in base a disposizione adottata in sede di nomina degli stessi liquidatori;
- devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza che sono richieste dalla natura dell'incarico;
- sono responsabili per i danni derivanti dell'inosservanza dei loro doveri secondo le medesime regole previste, in tema di responsabilità, per gli amministratori.

La **funzione dei liquidatori** consiste, dunque, nel compiere tutti quegli atti che sono ritenuti utili per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, e per la liquidazione della società, senza dover limitare il proprio raggio d'azione alle attività di carattere meramente dismissivo. Essi dovranno, pertanto, porre in essere qualsiasi atto diretto alla conservazione del patrimonio e alla sua conversione in denaro per il pagamento dei creditori e per l'eventuale ripartizione del residuo fra i soci.

Ovviamente, qualora a seguito di tutte le procedure dinanzi evidenziate la società dovesse risultare insolvente, i liquidatori dovrebbero chiedere al Tribunale la dichiarazione di fallimento della stessa, pena il rischio di incriminazione al reato di bancarotta semplice nel caso in cui la mancata richiesta dovesse avere aggravato il dissesto.

In nessun caso, comunque, i liquidatori potranno porre in essere comportamenti *contra-legem* o dannosi per la società.

1.4 L'attività del Collegio Sindacale nella fase di liquidazione

Il Collegio sindacale è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di cause di scioglimento della società e, in assenza di accertamento da parte dell'organo amministrativo, deve attivarsi esercitando i poteri di reazione previsti dalla legge. In particolare, il Collegio verifica:

- la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento ed iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del registro delle imprese;
- la gestione della società da parte dell'organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere previste dall'articolo 2487, comma 1, del Codice Civile¹⁷.

¹⁶ Articolo 2489 del Codice Civile

¹⁷ Articolo 4487 del Codice Civile: "Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo 2328 o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

In caso di omissione dell'organo amministrativo, il collegio presenta istanza al Tribunale competente affinché quest'ultimo possa accertare il verificarsi della causa di scioglimento.

Una volta dichiarato lo scioglimento della società, in caso di omissione o di ritardo da parte dell'organo amministrativo, il collegio è tenuto a richiedere con istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea per le delibere previste dall'articolo 2487, comma 1, del Codice Civile.

Con riferimento al periodo di liquidazione, il collegio sindacale conserva le proprie funzioni di vigilanza nei limiti della compatibilità con la natura, le finalità e lo stato della procedura attivata dal liquidatore. In particolare, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Collegio sindacale deve verificare che il liquidatore (o il comitato dei liquidatori):

- rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall'assemblea;
- prosegua l'attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;
- rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
- rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
- chieda la cancellazione della società.

Infine si ricorda che il Collegio sindacale:

- è tenuto a predisporre la relazione sul bilancio iniziale, sugli eventuali bilanci intermedi (annuali) e sul bilancio finale di liquidazione.
- può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori e, in caso di inerzia dei liquidatori, può chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. ASPETTI CONTABILI

Di seguito verranno analizzati gli aspetti contabili della liquidazione delle società di persone e delle società di capitali. In particolare l'attenzione sarà posta sui seguenti argomenti:

- la consegna dei documenti da parte degli amministratori;
- il conto della gestione;
- la redazione dell'inventario;

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ¹¹.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero¹².

- il bilancio iniziale di liquidazione;
- i bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- il bilancio finale di liquidazione e la ripartizione dell'attivo.

2.1 La consegna dei documenti

Due norme disciplinano il passaggio delle “consegne” tra gli amministratori e i liquidatori, ovvero:

- per le società di persone: gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto (articolo 2277, comma 1, Codice Civile);
- per le società di capitali: dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica e consegnano ai liquidatori (articolo 2487-bis, comma 3, del Codice civile):
 - i libri sociali;
 - una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
 - un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, di tale consegna viene redatto apposito verbale.

2.1.1 Il conto della gestione nelle società di persone

Il **conto della gestione** rappresenta:

- il documento conclusivo della fase attiva della società (e assolve, quindi, alla funzione di saldare l'informativa contabile relativa al periodo precedente l'inizio della fase di liquidazione con l'informazione contabile della fase liquidatoria);
- lo strumento che consente di rappresentare e di leggere contabilmente l'attività sociale senza interruzioni temporali.

Essendo riferito a ciò che è accaduto quando la società non era ancora in fase di liquidazione e l'azienda costituiva un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, il conto della gestione deve essere conforme alle regole che sono previste dal codice civile per la redazione del bilancio d'esercizio della forma giuridica nella quale è costituito l'ente interessato dalla procedura liquidatoria.

In particolare, per le società di persone, il conto della gestione deve essere redatto senza la necessaria predisposizione di una nota integrativa e senza l'obbligatorio utilizzo degli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile per la formazione, rispettivamente, dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, ma pur sempre nel rispetto:

- dei criteri generali di chiarezza, verità e correttezza previsti dall'articolo 2423 del Codice Civile;
- dei principi di continuazione dell'attività d'impresa, di prudenza, di competenza e di continuità dei principi di valutazione ai sensi dell'articolo 2423-bis del Codice Civile;
- dei criteri di valutazione di funzionamento stabiliti dall'articolo 2426 del Codice Civile.

Considerato che il conto della gestione ha lo scopo, da un lato, di determinare il reddito prodotto nel periodo compreso tra la data di chiusura dell'esercizio (oggetto dell'ultimo rendiconto approvato dai soci)

e la data di messa in liquidazione della società e, dall'altro, di esporre la situazione patrimoniale alla data di inizio della procedura di liquidazione, i valori indicati nel conto della gestione devono essere valori di funzionamento, e quindi secondo i criteri previsti dall'articolo 2426 del codice civile senza considerare il venir meno della prospettiva della continuazione dell'attività.

Qualora la data di chiusura dell'esercizio dovesse coincidere con la messa in liquidazione della società, il conto della gestione deve ritenersi sostituito dal bilancio d'esercizio.

Il conto della gestione, pur non essendo soggetto agli obblighi di approvazione assembleare (che rimane pur sempre facoltativa) e di deposito, rappresenta il punto di riferimento per il calcolo delle imposte del periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo esercizio all'inizio della liquidazione.

Il Codice civile non impone un termine preciso entro il quale il conto della gestione deve essere licenziato dall'organo amministrativo. Tuttavia è opinione prevalente che sia obbligo degli amministratori attivarsi affinché l'adempimento sia esaurito nel più breve tempo possibile.

2.1.2 Società di capitali

I libri sociali

Come visto sopra, dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali. Il riferimento ai "libri sociali" è da intendersi in senso estensivo, ed è quindi comprensivo dei seguenti documenti:

- il libro soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (ove esistente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- il libro degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2447-sexies del codice civile;
- il libro giornale e il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili (a titolo esemplificativo: libro mastro, prima nota o partitari);
- i registri richiesti dalla normativa fiscale e previdenziale;
- la documentazione amministrativa (a titolo esemplificativo: contratti, fatture o lettere).

La situazione dei conti

Come sopra precisato, gli amministratori devono redigere una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento. Questo documento consente, sostanzialmente, di individuare le operazioni che sono poste in

essere prima e dopo la messa in liquidazione, tenuto conto del mutamento della prospettiva dell'impresa, volta non più alla continuazione dell'attività ma ad una fase liquidatoria¹⁸.

Coerentemente con questa finalità:

- la situazione dei conti consiste in una situazione contabile che espone i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché i conti d'ordine che sono previsti nel piano dei conti della società, ed ha l'obiettivo di fornire un immediato resoconto dei valori contabili del patrimonio sociale alla data di scioglimento;
- la data di effetto dello scioglimento è un riferimento temporale che può, alternativamente, coincidere con i seguenti momenti:
 - a) *la data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento* (articolo 2484, comma 1, numeri 1-5, codice civile);
 - b) *la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento anticipato della società* (articolo 2484, comma 1, numero 6, codice civile);
 - c) *la data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto* (articolo 2484, comma 1, numero 7, codice civile),
 - d) *la data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile.*

Il rendiconto della gestione

Gli amministratori, infine, devono consegnare ai liquidatori un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. In particolare, questo documento:

- rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale relativo alla frazione d'esercizio che intercorre tra la **data di chiusura dell'esercizio** (anteriore alla data di scioglimento) a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (ossia reso pubblico ai soci ed ai terzi) e la **data delle consegne ai liquidatori** (che è la data a partire dalla quale ha inizio la 'gestione liquidatoria');
- ha la finalità di determinare il **risultato economico di periodo** e il connesso capitale di funzionamento e deve essere redatto secondo i principi e i criteri di redazione del bilancio previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile.

Sia il rendiconto sulla gestione sia la situazione dei conti non devono essere approvati dall'assemblea e, a norma dell'articolo 2490, comma 4, del Codice civile devono essere allegati al primo bilancio successivo allo scioglimento.

Oltre a quanto sopra, è necessario ricordare che, nonostante l'esistenza di una causa di scioglimento, fino al momento della consegna ai liquidatori:

- l'impresa continua a costituire un'entità economica funzionante destinata alla produzione di reddito;
- (pertanto) i criteri da utilizzare per la redazione del rendiconto sono quelli "ordinari" di funzionamento.

¹⁸ Non trova dunque applicazione il criterio previsto dall'articolo 2423-bis in base al quale, la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Si segnala che questo documento non coincide con l'inventario iniziale di liquidazione. In effetti, la situazione dei conti consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l'esposizione dei saldi attivi e passivi dei conti tenuti dall'azienda, "rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale" (nello specifico, quindi, si tratta "... di una schematizzazione aggiornata del patrimonio (una sorta di fotografia), come risultante dalla contabilità generale che, cristallizzata alla data di effetto dello scioglimento, permetta di individuare oggettivamente le operazioni compiute prima e dopo lo scioglimento della società").

Nonostante ciò, gli amministratori sono tenuti ad effettuare specifiche valutazioni in relazione agli aspetti che sono riepilogati nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali	Impossibilità a procedere ad ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità). Necessità di far coincidere la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai fini del calcolo degli ammortamenti, con quella considerata in sede di redazione del bilancio del precedente esercizio, senza alcuna modifica
Partecipazioni	Controllo del valore recuperabile delle partecipazioni in imprese, la cui attività economico-produttiva sia strettamente dipendente dalla società posta in liquidazione
Crediti	Valutazione attenta ed analitica con riferimento al valore di presumibile realizzo, soprattutto con riferimento ai debiti che potrebbero essere oggetto di richiesta di sconti e riduzioni
Rimanenze di magazzino	Valutazione del rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione per i quali si rende necessaria un'apposita svalutazione
Lavori in corso su ordinazione	Valutazione degli eventuali effetti derivanti, in termini di risoluzione dei contratti, pagamento di penali ecc., per il caso che, per effetto dello scioglimento, la società non sia in grado di onorare in tutto o in parte gli obblighi che ha assunto nei confronti dei committenti
Passività	Preciso aggiornamento di ogni singola posizione debitoria fruttifera di oneri finanziari, attenzione alla possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche, dipendenti, con conseguente esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri

2.2 L'inventario delle attività e delle passività sociali

Nella nota integrativa del primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori sono tenuti ad indicare *“le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e le ragioni e conseguenze, di tali variazioni”* (articolo 2490, comma 4, del codice civile). Pertanto, alla data di inizio della gestione di liquidazione (con la valutazione delle attività e passività secondo i criteri di liquidazione), i liquidatori sono tenuti a redigere l'inventario, sia pure all'interno della nota integrativa ovvero come allegato della stessa.

Ciò significa che i liquidatori non devono limitarsi a fornire indicazioni di tipo “qualitativo” (ad esempio, per le attività, il criterio del presunto valore di realizzo per stralcio anziché il criterio del costo storico), ma devono altresì precisare:

- i diversi valori che derivano dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione;
- l'eventuale sussistenza di nuove attività e passività rispetto a quelle che erano iscritte nel bilancio del precedente esercizio (che rappresenta l'ultimo bilancio approvato).

2.3 Il bilancio iniziale di liquidazione

2.3.1 Le finalità

Il bilancio iniziale di liquidazione ha lo scopo di:

- a) **accertare** la “situazione iniziale” del patrimonio dell'impresa. La conoscenza dei rapporti giuridici (attivi e passivi) iniziali è necessaria ai liquidatori per poter svolgere le operazioni di realizzo delle attività e

di estinzione delle passività e deve essere la più accurata e completa possibile per ridurre al minimo il rischio della mancata individuazione di alcuni elementi patrimoniali attivi e/o passivi;

- b) **determinare** il valore del patrimonio netto di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e, quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo tra i soci;
- c) **stabilire** se presumibilmente (e salvo nuovi e più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e a coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti.

Questa determinazione ha una diretta rilevanza:

- ai fini della richiesta agli azionisti degli eventuali versamenti ancora dovuti per la sottoscrizione di azioni ai sensi dell'articolo 2491, comma 1, del Codice Civile (e, per le società personali ai sensi dell'articolo 2280, secondo comma) che è giustificata dall'insufficienza di "fondi disponibili";
- ai fini dell'obbligo dei liquidatori di richiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento della società nel caso in cui dal bilancio iniziale risulti un *deficit* per il prevalere delle attività sulle passività o, comunque, una situazione di illiquidità insanabile.

Oltre a quanto sopra, il bilancio iniziale assolve alla funzione di indicare il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori hanno "consegnato" ai liquidatori, perché vengano destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori e dei soci, e rappresenta un valido punto di riferimento qualora dovessero sorgere delle contestazioni tra amministratori e liquidatori dopo il passaggio di consegne avvenuto tra gli stessi.

Per poter assolvere a questa funzione, è necessario che al bilancio iniziale vengano allegati degli elenchi esplicativi delle singole voci e sottovoci degli elementi dell'attivo e del passivo (gli elenchi possono essere sostituiti da quelli relativi alle analoghe voci dello stato patrimoniale che fanno parte del rendiconto degli amministratori).

2.3.2 Struttura e contenuto

Il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale priva di conto economico. Nelle società di capitali questo documento può essere esposto in forma tabellare e riporta in colonne affiancate, per ciascuna voce delle attività e passività, gli importi, rispettivamente, dello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale in esame.

Occorre considerare che:

- alcune voci dell'attivo e del passivo che sono comprese nel rendiconto degli amministratori possono mancare nel bilancio iniziale di liquidazione (si pensi, a titolo esemplificativo ai costi d'impianto e ampliamento e agli altri costi capitalizzati) e, viceversa (si pensi, ad uno o più fondi relativi alle future spese di liquidazione che non figurano nel rendiconto degli amministratori);
- i criteri di valutazione delle medesime attività e passività previsti per la redazione del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale di liquidazione sono diversi;
- il bilancio di apertura della liquidazione ha anche una funzione "prognostica" dell'esito della liquidazione e del metodo da seguire per la monetizzazione del patrimonio sociale (pertanto, la valutazione di quest'ultimo potrà risultare differente a seconda che si progetti una vendita in blocco o

per rami dell'azienda sociale, ovvero che si intenda procedere ad una cessione separata dei singoli beni sociali).

In virtù di quanto sopra, il contenuto del bilancio iniziale e la valutazione delle attività e passività sono strettamente legati alla modalità con cui verrà effettuata la liquidazione e dalla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa attraverso l'esercizio provvisorio o l'affitto d'azienda.

2.3.3 Attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale

Con riferimento alle attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale di liquidazione, il principio contabile OIC n. 5 presenta la seguente suddivisione:

- **Attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare:**
 - a) costi d'impianto e d'ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, disagi su emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte ancora non ammortizzata: questi costi non corrispondono ad attività monetizzabili ai fini della liquidazione e, in quanto tali, devono essere eliminati (fanno eccezione alcune particolari attività immateriali, se cedibili a terzi, quali il *know-how* e il software iscritti in bilancio nelle voci dei costi di ampliamento o dei costi di ricerca e sviluppo);
 - b) ratei e risconti attivi;
 - c) immobilizzazioni immateriali (a titolo esemplificativo: brevetti, marchi, concessioni o diritti d'autore) non realizzabili o non trasferibili: le attività da annullare sono quelle che è impossibile trasferire singolarmente o attraverso la cessione di uno o più rami dell'azienda verso un corrispettivo. Non si procede all'annullamento del valore se possono essere trasferite insieme all'azienda cui ineriscono in ipotesi di cessione in blocco di questa;
 - d) avviamento: con riferimento all'avviamento derivativo iscritto in bilancio e non ancora ammortizzato possono essere effettuate le medesime considerazioni esposte al precedente punto a). Con riferimento, invece, all'avviamento originario creato con l'esercizio dell'attività, se non vi è prosecuzione dell'attività produttiva esso non può essere iscritto nel bilancio iniziale, in quanto manca il presupposto della sussistenza di un suo valore di realizzo;
 - e) crediti inesigibili;
- **Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione che non figurano nel bilancio ordinario** (si pensi, a titolo esemplificativo ai beni totalmente ammortizzati che hanno ancora un valore recuperabile con la vendita);
- **Passività figuranti nel bilancio ordinario:**
 - a) fondi per rischi e oneri. TFR. Oneri relativi;
 - b) ratei e risconti passivi;
 - c) debiti prescritti;
- **Passività da iscriversi nel bilancio di liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario** (si tratta di debiti che per varie ragioni non sono stati rilevati in contabilità dagli amministratori e che non risultano, quindi, dall'ultima situazione patrimoniale da essi predisposta, che fa parte del loro rendiconto).

Un'attenzione particolare, inoltre, deve essere dedicata dai liquidatori nei conti d'ordine, e ciò in quanto le "garanzie e gli impegni" possono comportare il verificarsi di circostanze in grado di determinare la nascita di passività. In questo caso, l'importo della passività (al netto dell'importo recuperabile del relativo credito di regresso) è trasferito dai conti d'ordine ai fondi rischi.

Una questione importante, infine, riguarda l'iscrizione nel bilancio iniziale di liquidazione di costi e ricavi futuri cui darà luogo la procedura di liquidazione. Questi proventi dovrebbero essere iscritti anche se il loro importo, in sede di bilancio iniziale, è determinato in modo approssimativo e provvisorio e necessiterà di rettifiche e di aggiornamenti nei bilanci dei successivi periodi annuali della liquidazione.

2.3.4 Valutazione delle attività e passività. Fondo per costi e oneri di liquidazione

I criteri con i quali valutare le singole poste attive e passive del bilancio di liquidazione discendono dalle funzioni ad esso assegnate e dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della società e sono radicalmente diversi da quelli previsti dall'articolo 2426 e seguenti del Codice Civile per il bilancio d'esercizio. In particolare:

- con riferimento alle attività: vi è un solo criterio, ovvero il “probabile valore di realizzo” conseguibile entro un termine ragionevolmente breve, tenendo presente che, normalmente, i beni vengono venduti separatamente;
- con riferimento alle passività: vi è un unico criterio costituito dal “valore di estinzione”, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.

Di seguito sono indicati i criteri esposti per la valutazione delle principali voci dell'attivo e del passivo. Si tenga presente che l'indicazione di un valore di presunto realizzo delle attività in misura superiore al valore contabile che figura dallo stato patrimoniale del rendiconto degli amministratori deve essere fatta con cautela ed esclusivamente se la differenza tra i due valori è significativa (e non, invece, se la stessa è insignificante).

A) Attività

- denaro ed altri valori esistenti in cassa: trattandosi di valori liquidi non si tratta di una vera valutazione ma piuttosto di una numerazione. Nel caso in cui siano presenti monete estere, la valutazione deve essere effettuata al cambio presunto di realizzo, purché, naturalmente, siano negoziabili;
- conti e depositi bancari attivi: si valutano al valore nominale (tranne casi eccezionali). Sono esposti al lordo degli interessi maturati alla data di redazione del bilancio;
- crediti commerciali e finanziari: ai fini della determinazione del valore di realizzo sarà necessario ponderare il rischio di inesigibilità tenuto conto anche delle eventuali garanzie reali o personali offerte dal debitore e le spese di incasso decurtando, opportunamente, il valore nominale dei crediti;
- rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci: in questo caso, nel determinare il probabile valore di realizzo, i liquidatori devono tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - possibilità o meno del realizzo per merci e materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato;
 - tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;
 - spese da sostenere per la vendita (trasporto, imballaggi o assicurazioni) ed oneri finanziari connessi all'incasso del prezzo (quali le spese bancarie);
- immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, mobili, arredi, automezzi, ecc.): le valutazioni di liquidazione delle immobilizzazioni presentano notevoli difficoltà a causa delle

particolari caratteristiche del loro “mercato”. Con riferimento ai fabbricati industriali adibiti a magazzini o stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre innanzitutto verificare se è possibile trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi sul valore di realizzo dell’area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. Per la valutazione di alcuni immobili aventi destinazione specifica (ad esempio opifici industriali o cave) o di impianti specializzati sarà necessario fare ricorso ad esperti qualificati¹⁹;

- aree fabbricabili e fabbricati non industriali: questi beni possono avere un valore di realizzo notevolmente superiore al valore esposto nel bilancio d’esercizio per l’influenza di fenomeni monetari e di mercato, soprattutto quando il relativo acquisto risale ad epoca anteriore alla liquidazione di diversi anni. Il valore di realizzo si determina con riferimento al prezzo medio di mercato al tempo della stima;
- immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d’autore ecc): la valutazione di queste poste nel bilancio di liquidazione è estremamente problematica. Spesso questi valori sono annullati o per l’impossibilità di trasferire a terzi i relativi diritti o perché è estremamente difficile trovare un compratore nel caso in cui l’utilità residua di questi beni immateriali debba ritenersi esigua. In particolare, non essendoci un mercato per questi beni, per quelli di loro trasferibili a terzi singolarmente, il valore di realizzo è determinato preferibilmente attraverso la stima di un esperto qualificato ed indipendente;
- titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni non azionarie: la determinazione del valore di realizzo dei titoli a reddito fisso (a titolo esemplificativo CCT, BTP o obbligazioni) e delle azioni in portafoglio, deve tener conto dell’andamento delle quotazioni di borsa e, per i titoli non quotati o illiquidi, di ogni altra informazione desumibile da fonti non ufficiali. Particolarmente difficoltosa è la determinazione del probabile valore di realizzo per i titoli a reddito fisso e le azioni non quotate e per le partecipazioni non azionarie (per queste ultime anche a causa del loro mercato ristretto).

B) Passività

Le passività del bilancio di liquidazione, come si è già osservato, sono rappresentate da debiti, di varia natura e scadenza e da fondi per rischi ed oneri. In particolare:

- debiti verso fornitori: devono essere esposti al valore nominale aumentato dell’importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento (ad esempio spese bancarie per il pagamento di tratte o cambiali o fatture). I liquidatori dovranno porre molta cura nello stabilire se vi sono debiti verso fornitori per i quali non siano ancora pervenute le relative fatture;
- debiti finanziari: sono debiti per prestiti ottenuti sui quali devono essere corrisposti gli interessi. Devono essere iscritti nel bilancio di liquidazione per il valore di estinzione che comprende gli interessi maturati (deve essere tenuto conto anche di eventuali penali per anticipata estinzione);
- debiti verso il personale e gli enti previdenziali: i debiti verso il personale sorgono normalmente per effetto della cessazione del rapporto di lavoro che segue allo scioglimento della società e riguardano il TFR maturato e le eventuali competenze arretrate da pagare (quali mensilità aggiuntive o premi). Ai fini della determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, ecc.) sarà necessario effettuare un’indagine accurata e si dovrà tener conto, inoltre, delle pene pecuniarie relative ad interessi da corrispondere ai citati enti in caso di ritardo nel pagamento;
- debiti per imposte e tasse: i debiti per imposte da iscrivere nel bilancio di liquidazione sono solo quelli relativi ad esercizi sociali anteriori allo scioglimento della società e quelli risultanti dalla dichiarazione

¹⁹ Nel determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto dei prezzi di listino “dell’usato” praticati dai fabbricanti, al netto delle spese di smontaggio, separazione e trasporto se non si ritenga che queste possano essere poste a carico dell’acquirente. Il valore netto così ottenuto sarà decurtato di una certa percentuale per tenere conto delle difficoltà inerenti alla vendita di tali beni.

relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente all'inizio della liquidazione, sulla base del rendiconto degli amministratori. Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione della liquidazione saranno comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione;

- **debiti vari:** per tutti i debiti, in generale, occorrerà tener presenti gli sconti e le riduzioni che normalmente si possono ottenere per l'estinzione anticipata di essi, o facendo leva sullo stato di liquidazione della società;

C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Natura e funzione

La funzione del fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale di costi ed oneri.

L'iscrizione iniziale nel fondo di questi costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione.

Contenuto del fondo

Nella posta in esame devono essere iscritti:

- i costi e gli oneri diversi da quelli correlati alle attività e passività già iscritte nell'attivo o nel passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da quelle già iscritte nei fondi per rischi e oneri);
- i costi, gli oneri e i proventi attinenti alla gestione di liquidazione che maturano dalla data dell'inizio della liquidazione fino alla data di chiusura di quest'ultima (si tratta, a titolo esemplificativo, di affitti passivi, retribuzioni e oneri sociali, compensi professionali, compensi ai liquidatori, spese legali o imposte dirette).

I proventi della liquidazione da iscrivere nel fondo, che controbilanciano costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo, gli interessi attivi da titoli, i dividendi su azioni in portafoglio o i rimborsi di imposte.

Nel bilancio iniziale di liquidazione è, poi, iscritto il saldo fra oneri e proventi che, generalmente, ha segno negativo per il prevalere di costi ed oneri.

Modalità di movimentazione del fondo

Il fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione fino alla sua completa estinzione.

La contropartita del fondo è rappresentata dal conto "rettifiche di liquidazione", che viene imputato nel patrimonio netto. In particolare, le rettifiche di liquidazione si originano dalle differenze tra i valori di funzionamento e i valori di liquidazione delle attività e delle passività. Il saldo derivante da questa differenza rappresenta una posta contabile che:

- diminuisce o aumenta il patrimonio netto contabile risultante dal rendiconto degli amministratori;
- concorre alla formazione del patrimonio netto iniziale di liquidazione.

Tutte le informazioni sull'entità e sulla dinamica del fondo si desumono dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione.

Supponendo di aver proceduto, in sede di bilancio iniziale, ad una stima dei costi da sostenere per consulenze professionali per un importo pari ad euro 15.000,00 e che, nel corso dell'esercizio 2018, si siano manifestati oneri di questo tipo per euro 16.000,00, le scritture contabili sono le seguenti:

1) Nel bilancio iniziale di liquidazione, al momento dello "stanziamento" della previsione dei costi da sostenere:				
Rettifiche di liquidazione (SP)	di	a	Fondo per costi ed oneri di liquidazione (SP)	15.000,00
2) Nel corso dell'esercizio 2018				
Consulenze professionali (CE)		a	Debiti verso professionisti (SP)	16.000,00
3) Alla fine dell'esercizio 2018:				
Fondi per costi ed oneri di liquidazione (SP)		a	Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione (CE)	15.000,00

Correlazione con il conto economico dei bilanci annuali di liquidazione

Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio previsto dall'articolo 2423 del Codice Civile (che vale anche per i bilanci annuali di liquidazione), nel conto economico di questi bilanci sarà necessario iscrivere per competenza i costi e gli oneri di liquidazione e i proventi di liquidazione.

L'importo complessivo annuale dei costi e oneri rilevati sarà poi neutralizzato da un'apposita voce del conto economico inserita tra i componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per costi e oneri.

2.3.5 I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione

Nell'ipotesi più ricorrente in cui non vi sia prosecuzione dell'attività dell'impresa, il patrimonio della società, alla data di inizio della gestione di liquidazione, cessa di costituire un complesso produttivo destinato alla produzione di reddito e si trasforma in un coacervo di beni destinati ad essere realizzati separatamente o a gruppi sul mercato, al pagamento dei creditori ed alla distribuzione ai soci dell'attivo netto residuo.

Ciò comporta il verificarsi delle seguenti conseguenze:

1. viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante (in quanto tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile);
2. viene meno lo scopo di determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio e non sono più applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell'articolo 2423-bis del Codice civile, primo tra tutti, il postulato della "continuazione dell'attività dell'impresa" (*going concern*);

Di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi si modificano profondamente (in particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere costituito, come per il bilancio d'esercizio, dal costo storico (la cui applicazione è giustificata dall'esigenza di determinare un utile interamente realizzato,

distribuibile ai soci), bensì dovrà essere preso in considerazione il valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti, al netto degli oneri diretti di realizzo.

Allo stesso modo, con riferimento alle passività, dovrà essere adottato un unico criterio, ossia quello del valore di estinzione dei debiti (al lordo degli eventuali oneri necessari per l'estinzione), che può essere maggiore o minore del valore nominale. Il valore di realizzo (netto) può, dunque, essere inferiore al costo storico o anche superiore ad esso (ad esempio per gli immobili acquistati da vari anni e valutati al costo di acquisto).

Per le rimanenze di magazzino e le altre attività circolanti, il valore di realizzo per stralcio di solito è, invece, inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell'impresa.

2.4 Aspetti contabili del passaggio da azienda in funzionamento ad azienda in liquidazione

Il cambio dei criteri di valutazione (da azienda in funzionamento ad azienda in liquidazione) determina una serie di rettifiche alla situazione dei conti redatta dagli amministratori. Oltre a ciò, il mutamento dello stato della società può comportare la necessità di procedere all'accantonamento di somme per rischi e oneri o per imposte conseguenti alla liquidazione dell'azienda.

Sotto il profilo contabile, alla data di inizio della liquidazione, è consuetudine procedere ad una chiusura e riapertura dei conti, al fine di recepire sul libro giornale la posizione emergente dal bilancio riferibile all'ultimo periodo di normale attività della società (situazione dei conti e rendiconto della gestione).

Al riguardo, l'aspetto più controverso è relativo alle modalità con le quali riaprire la situazione iniziale, in considerazione dei diversi criteri valutativi applicabili alle due frazioni d'esercizio:

- la frazione di periodo ante liquidazione (coincidente con in bilancio infrannuale redatto con gli ordinari criteri di valutazione);
- la frazione di periodo post liquidazione (che si apre con il bilancio iniziale di liquidazione redatto con il criterio del presumibile valore di realizzo).

Le rilevazioni contabili delle rettifiche

Dal punto di vista operativo, in contabilità è necessario procedere alla riapertura dei conti sulla base dei valori contabili che risultano dal bilancio infrannuale redatto dagli amministratori, inserendo, nel rispetto del principio della prudenza, le differenze negative tra valori contabili e valori di realizzo o di estinzione recepite dal liquidatore in sede di stesura del bilancio iniziale.

Le scritture conseguenti a tali rettifiche potranno essere, a titolo esemplificativo:

1) stralcio di oneri pluriennali residui al fine di azzerarli in quanto non suscettibili di cessione

		F.do amm.to immobilizzazioni immateriali	a	Immobilizzazioni immateriali		800
		Minusvalenze per rettifiche da liquidazione	a	Immobilizzazioni immateriali (valore residuo)		400

oppure

2) eliminazione di macchinari, attrezzature, arredamenti sul presupposto che il valore di realizzo è stimato pari a zero

			F.do amm.to immobilizzazioni materiali	a	Immobilizzazioni materiali		1.400	
			Minusvalenze per rettifiche da liquidazione	a	Immobilizzazioni materiali (valore residuo)		800	
oppure								
			Minusvalenze per rettifiche da liquidazione	a	F.do svalutazione immobilizzazioni materiali (stralcio del valore residuo)		800	

Nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto in base ai principi di redazione previsti per il bilancio ordinario, in quanto compatibili. Considerate le finalità del bilancio nella fase di liquidazione, è evidente che il “costo” non costituisce più il criterio cui informare la valutazione delle voci esposte in bilancio e, pertanto, occorrerà recepire anche le differenze positive. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di maggiori i valori attribuiti ai beni materiali (ad esempio, per rivalutazione dei fabbricati), la scrittura contabile sarà la seguente:

			Immobilizzazioni materiali	a	Plusvalenze per rettifiche da liquidazione			
--	--	--	----------------------------	---	--	--	--	--

Nel caso di rilevazione di accantonamenti per futuri oneri derivanti dalla liquidazione, le scritture contabili saranno le seguenti:

1) nel caso di compensi ai liquidatori o spese per perizie

			Oneri di liquidazione	a	Fondi per rischi e oneri			
--	--	--	-----------------------	---	--------------------------	--	--	--

2) accantonamenti per imposte su realizzo di beni aziendali

			Accantonamenti per imposte indeducibili	a	Fondi per imposte anche differite			
--	--	--	---	---	-----------------------------------	--	--	--

2.5 Bilancio intermedio (annuale) di liquidazione

La funzione dei bilanci intermedi di liquidazione diverge da quella dei bilanci ordinari, in quanto i primi non hanno lo scopo di accertare l’utile distribuibile agli azionisti (i soci, infatti, possono disporre del patrimonio di liquidazione solo una volta soddisfatti tutti i creditori sociali). Viceversa, l’obiettivo dei bilanci intermedi è quello di informare i soci sull’economicità della gestione posta in essere dai liquidatori.

Nello specifico, i criteri di redazione del bilancio intermedio di liquidazione variano a seconda delle tre ipotesi che possono essere prospettate, ovvero:

- esistenza di una o più aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attività dell'impresa;
- esistenza di una o più aziende tutte assoggettate alla prosecuzione dell'attività dell'impresa;
- esistenza contemporanea di una o più aziende assoggettate alla liquidazione e di una o più aziende di cui si prosegue l'attività.

2.5.1 Aziende tutte assoggettate alla liquidazione

Nell'ipotesi in cui dovesse essere deliberata la mancata prosecuzione dell'attività per tutti i rami dell'impresa, la gestione di liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento di produzione del reddito ad un mero coacervo di beni, con le necessarie conseguenze, ovvero:

- la cessazione della distinzione tra "immobilizzazioni" ed "attivo circolante" (anche se per ragioni di ordine pratico e fiscale è conveniente mantenere la "struttura" delle voci dell'attivo prevista dall'articolo 2424 del codice civile);
- l'interruzione degli ammortamenti e delle svalutazioni straordinarie per perdite durevoli di valore, non dovendosi più determinare il risultato con criteri prudenziali.

Nei bilanci intermedi delle società le cui aziende non proseguono l'attività, i principi generali sulla redazione del bilancio d'esercizio subiscono le seguenti modifiche:

- a. il principio del *going concern* (ovvero dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio) non è più valido;
- b. il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati e il principio di competenza (correlazione costi-ricavi) parimenti non sono più applicabili. Tuttavia, il principio di competenza mantiene una limitata validità per i costi di utilizzazione dei servizi e per gli accantonamenti indicati nella successiva lettera d);
- c. i costi e gli oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili, sono accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione ed iscritti nel *Fondo per i costi e oneri di liquidazione*;
- d. si continuano ad iscrivere gli accantonamenti al TFR e ai fondi per rischi ed oneri che corrispondono a passività da estinguere;
- e. i costi relativi all'utilizzo di servizi (si pensi, a titolo esemplificativo, al costo del personale ancora mantenuto in attività, all'affitto dei locali, ai servizi professionali, ai costi per utenze varie o alle altre prestazioni relative a contratti di durata) continuano ad essere rilevati in relazione al periodo di fruizione dei servizi;
- f. gli oneri e i proventi finanziari e gli oneri tributari continuano ad essere rilevati in base alla relativa competenza economica.

Per tutti i costi, oneri e proventi rilevati in via preventiva nel *Fondo per costi ed oneri di liquidazione*, gli importi relativi alle voci d), e), ed f) rilevati per competenza nel conto economico vengono neutralizzati dall'iscrizione degli "utilizzi" del fondo.

Nonostante le sopra citate deroghe, si ricorda che la contabilità da tenere durante la liquidazione non è basata sul principio di cassa, ma pur sempre sul principio di competenza, anche se lo stesso risulta "modificato e attenuato" dalla mancanza di correlazione tra costi e ricavi.

2.5.2 Aziende delle quali si prosegue l'attività

Nell'ipotesi in cui, anziché una vera e propria gestione di liquidazione, si dovesse verificare la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'intero patrimonio della società in liquidazione continua a costituire un complesso economico funzionante che produce reddito, sia pure con una gestione di carattere "conservativo" e non dinamico. In questo caso:

- per tutta la durata dell'esercizio provvisorio il postulato del *going concern* continua a mantenere la propria validità e i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d'esercizio;
- l'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi capitalizzati dovrà essere effettuato, ma non potrà superare il periodo dell'esercizio provvisorio;
- la capitalizzazione di ulteriori costi è ritenuta generalmente inopportuna (date le finalità liquidatorie dell'attività) fatto salvo il caso in cui al fine di mantenere la funzionalità ed ottenere una migliore cedibilità di uno o più rami aziendali siano sostenuti costi che possono avere utilità futura e non si eccede il valore netto di realizzo.

Infine, anche nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività, sarà necessario:

- redigere il bilancio iniziale di liquidazione (come già precisato, con valori di funzionamento e non di liquidazione);
- stanziare il fondo per i presunti costi e oneri della liquidazione (esclusivamente per i costi ed oneri diversi da quelli sostenuti per la gestione dell'azienda di cui prosegue l'attività).

Le attività e le passività dello stato patrimoniale sono quelle che figurano nel bilancio iniziale di liquidazione, con l'aggiunta delle eventuali nuove attività e passività accertate dai liquidatori nei mesi successivi all'inizio della loro gestione e non figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione.

Si ricorda che, in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa, devono essere altresì redatti i seguenti documenti:

- la nota integrativa (che deve contenere tutte le indicazioni previste dall'articolo 2427 del Codice Civile adattate alla liquidazione e, inoltre, le motivazioni dei criteri di valutazione adottati);
- la relazione sulla gestione.

2.5.3 Pluralità di aziende (o di complessi aziendali relativi a rami distinti dell'impresa) di cui alcune in liquidazione ed altre in esercizio provvisorio

Nell'ipotesi di una pluralità di aziende di cui alcune in esercizio provvisorio, è necessario determinare, con criteri diversi, due *distinti risultati* economici, ovvero:

- quello delle aziende in liquidazione (secondo i criteri visti al precedente paragrafo 2.5.1);
- quello delle aziende di cui si prosegue l'attività (con i criteri visti al precedente paragrafo 2.5.2).

In particolare, entrambi i risultati devono essere rappresentati nell'ultimo bilancio intermedio delle società in liquidazione.

Una delle problematiche principali relative all'applicazione della norma riguarda la ripartizione dei costi generali amministrativi, commerciali, finanziari e tributari tra le due gestioni. A tal fine, il principio contabile

OIC n. 5, suggerisce la tenuta di due contabilità sezionali o almeno di una specifica contabilità per l'azienda di cui si prosegue l'attività (con un apposito piano dei conti e, preferibilmente, un distinto libro giornale) che porti alla redazione di un distinto bilancio per tale azienda.

Infine, per ragioni di chiarezza, è necessario che in allegato all'unitario bilancio della società in liquidazione o in nota integrativa venga riportato lo specifico bilancio (stato patrimoniale e conto economico) dell'azienda in esercizio.

Schema di stato patrimoniale dei bilanci intermedi

Il principio contabile OIC n. 5 prevede la necessità di suddividere il patrimonio sociale tra:

- le attività e le passività relative alla gestione di liquidazione;
- le attività e passività facenti parte delle aziende in esercizio provvisorio.

Tuttavia, in considerazione del carattere unitario dello stato patrimoniale, si consiglia una rappresentazione per colonne affiancate che riporti:

- l'importo relativo alla gestione di liquidazione vera e propria;
- l'importo relativo alla gestione delle aziende in funzionamento;
- l'importo complessivo.

Infine, si segnala che, la nota integrativa e la relazione sulla gestione devono essere uniche, e devono contenere sia le informazioni previste per le aziende in liquidazione, sia quelle previste per le aziende che continuano, in via provvisoria, l'attività.

2.5.4 Il primo bilancio intermedio di liquidazione

Il primo bilancio "intermedio" di liquidazione assume una particolare importanza considerato che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2490, comma 4, del Codice Civile, i liquidatori sono tenuti a dare conto del mutamento dei criteri di valutazione adottati rispetto al precedente bilancio redatto dagli amministratori.

Stato patrimoniale

Con riferimento allo stato patrimoniale, il principio contabile OIC n. 5 suggerisce la compilazione di una tabella che riporti in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e passività:

- l'importo figurante nel precedente bilancio d'esercizio;
- l'importo figurante nel rendiconto degli amministratori;
- l'importo iscritto nel bilancio iniziale a seguito del cambiamento dei criteri di valutazione;
- l'importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio.

Le differenze di valore per ciascuna voce devono essere commentate brevemente.

Conto economico

Il conto economico del primo bilancio deve essere suddiviso in due parti:

- quella corrispondente al conto economico del primo periodo di gestione degli amministratori, che va dall'inizio dell'esercizio alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, con il risultato economico di tale periodo (si tratta, in sostanza, del conto economico facente parte del rendiconto degli amministratori);
- quella corrispondente al successivo periodo di gestione degli liquidatori, che evidenzia il risultato economico del secondo periodo.

Il modo più chiaro è quello di predisporre una tabella con tre colonne affiancate che riporti, per ciascuna voce del conto economico, rispettivamente, l'importo del 1° periodo, quello del 2° periodo e l'importo complessivo.

Infine, si ricorda che, al primo bilancio intermedio devono essere allegati:

- il verbale delle consegne ai liquidatori;
- la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento della società;
- il rendiconto della gestione degli amministratori.

Nota integrativa

Nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione è necessario inserire il bilancio iniziale di liquidazione (che in tal modo viene reso noto ai soci, ai creditori e a tutti gli interessati, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese) ed, inoltre, una illustrazione e giustificazione:

- dei criteri di valutazione di liquidazione rispetto ai criteri utilizzati dagli amministratori nel bilancio del precedente esercizio e nel rendiconto sulla gestione;
- degli stanziamenti effettuati al *Fondo per costi ed oneri di liquidazione*.

2.6 Bilancio finale di liquidazione

Una volta compiute le operazioni di liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte dell'attivo spettante a ciascun socio o azione. Ai sensi dell'articolo 2492 del codice civile, il bilancio finale di liquidazione è finalizzato ad esporre "la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo". Lo scopo del documento è, pertanto, quello di evidenziare l'ammontare delle attività che, compiuto il realizzo dei beni che facevano parte del complesso aziendale, sono assegnate ai soci quale contropartita del loro conferimento iniziale.

Per le **società di persone** il bilancio finale e il piano di riparto non sono soggetti all'obbligo di deposito al registro delle imprese ed il bilancio non è soggetto ad alcuno schema formale.

Viceversa, per le **società di capitali**, l'a il bilancio finale di liquidazione, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nello specifico, il bilancio finale di liquidazione si articola in due parti distinte, ovvero:

- il bilancio finale in senso stretto;
- il piano o prospetto di riparto.

2.6.1 Il bilancio finale in senso stretto

Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina in merito alle modalità di redazione del bilancio finale in senso stretto. Al riguardo, in passato, la dottrina ha spesso discusso circa la natura attribuibile a questo documento (bilancio vero e proprio, rendiconto o enunciazione di risultato). Considerato che la funzione di rendicontazione dell'operato dei liquidatori è stata già svolta nei precedenti esercizi, dai bilanci annuali di liquidazione, si ritiene che il bilancio finale di liquidazione debba essere composto da:

- uno stato patrimoniale finale (avente lo scopo di esporre la composizione e l'entità del capitale netto finale di liquidazione);
- un conto economico, relativo al periodo che intercorre tra la data di inizio dell'esercizio e la data di chiusura della liquidazione.

A questo conto economico potrà essere aggiunto, poi, un altro conto economico "riassuntivo" relativo all'intero periodo ultrannuale della liquidazione e avente la funzione di rendiconto dell'operato dei liquidatori relativamente allo svolgimento complessivo della loro attività di realizzo delle attività, estinzione delle passività e conseguenti risultanze economico-finanziarie²⁰.

Oltre a ciò, è diffusa (ancorché in modo non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza della nota integrativa e, soprattutto, della relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull'andamento della gestione (passata) dei liquidatori.

Lo stato patrimoniale

Nell'ipotesi di completa monetizzazione delle attività e di totale estinzione delle passività, lo stato patrimoniale assumerà la forma più semplice con l'indicazione delle voci inerenti le disponibilità liquide nell'attivo e l'importo da distribuire ai soci nel passivo.

Contabilmente, in questo caso:

- nell'attivo dovrebbero essere iscritte le sole voci intestate alla "cassa" e ai "depositi e conti correnti bancari e postali".
- il patrimonio netto finale di liquidazione dovrebbe essere articolato nelle seguenti voci:
 - capitale e riserve (come risultanti dal bilancio iniziale di liquidazione);
 - rettifiche di liquidazione;
 - acconti ai soci sul risultato della liquidazione ai sensi dell'articolo 2491 del codice civile;
 - utili (perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi;
 - utile (perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione.

La scarsità di voci di questa fattispecie determina una struttura piuttosto semplice che non presenta alcun problema formale favorendo un'articolazione del tipo seguente:

²⁰ Quest'ultimo conto economico, tuttavia, non può ritenersi obbligatorio, ma è soltanto consigliato.

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DELLA LIQUIDAZIONE</u>
Depositi e conti correnti presso banche	Capitale sociale
Depositi e conti correnti presso A.P.	Riserve
Banche	+/- Rettifiche di liquidazione
	- Acconti ai soci
	+ Utili (- perdite) di liquidazione di precedenti esercizi
	+ Utile (- perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione

Nella realtà concreta è piuttosto frequente che alla chiusura della liquidazione sussistano alcune posizioni (generalmente debitorie) che per quanto liquidate non risultano ancora estinte.

La presenza di queste posizioni potrebbe, a rigore, impedire la conclusione del processo di liquidazione. Tuttavia è legittimo che i liquidatori procedano alla redazione del bilancio finale di liquidazione iscrivendo il debito tra le passività dello stato patrimoniale, contestualmente all'appostazione nell'attivo di uno specifico deposito vincolato di pari importo o, alternativamente, tenendo conto di ciò nell'ambito del piano di riparto.

Oltre a ciò, la forma dello stato patrimoniale assume un'articolazione più complessa nel momento in cui, alla conclusione del processo liquidatorio, sussistano ancora elementi patrimoniali attivi non ancora realizzati. Tuttavia, secondo quanto chiarito dal principio contabile OIC n. 5, questa maggiore articolazione non dovrebbe rendere necessario il ricorso allo schema integrale previsto dall'articolo 2424 del Codice Civile. Si considera possibile, tuttavia, il ricorso allo schema abbreviato dello stato patrimoniale previsto dall'articolo 2435-bis del Codice Civile.

Di seguito riportiamo la struttura proposta dal principio contabile OIC n. 5 per la redazione del bilancio finale di liquidazione.

STATO PATRIMONIALE

<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DELLA LIQUIDAZIONE</u>
Per versamenti ancora dovuti	
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	Capitale sociale
Beni immobili da assegnare in natura	
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	Riserve
Depositi speciali per debiti tributari	+/- Rettifiche di liquidazione
Depositi speciali per debiti verso fornitori	- Acconti ai soci
Depositi e conti correnti presso banche	+ Utili (- perdite) di liquidazione di precedenti esercizi

Depositi e conti correnti presso A.P.	+ Utile (- perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione
Cassa	
	<u>DEBITI</u>
	Debiti tributari
	Debiti verso fornitori
	Debiti verso liquidatori

Conto economico

Il conto economico finale rappresenta un conto economico di "periodo" riferito solo all'intervallo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie.

In merito, il principio contabile OIC n. 5, indica il ricorso alla struttura di conto economico prevista dall'articolo 2425 del codice civile adattata con l'aggiunta delle voci relative agli utilizzi del *Fondo per costi ed oneri di liquidazione*.

In particolare, dovranno essere indicate, debitamente articolate, le seguenti classi contabili:

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Costi della produzione

Oneri e proventi finanziari

Rettifica di valore delle attività finanziarie

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Imposte sul reddito

Utile (perdita)

Nota integrativa e relazione sulla gestione

L'articolo 2492 del Codice Civile non prevede la necessità di redigere il bilancio finale di liquidazione con la nota integrativa. Tuttavia, sul punto, il principio contabile OIC n. 5 prevede che il bilancio finale sia corredato da una nota che:

- contenga le notizie inerenti l'attività liquidatoria relativamente alla frazione di esercizio che intercorre tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione;

- presenti il necessario dettaglio che si rende indispensabile in caso di sussistenza, nello stato patrimoniale di liquidazione, di elementi attivi e passivi non ancora realizzati o estinti (assegnazioni in natura ai soci o esposizioni debitorie non ancora estinte).

Oltre a quanto sopra, a corredo del bilancio finale, il citato principio contabile ritiene necessaria un'apposita relazione sottoscritta dai liquidatori, finalizzata all'informativa sull'andamento della liquidazione nell'ultimo periodo con riferimento al realizzo delle attività, l'estinzione delle passività, la soluzione delle eventuali controversie in corso, nonché ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività.

2.6.2 Il piano di riparto

Il piano di riparto delle somme risultanti dalla liquidazione (o, in base alla definizione contenuta nell'articolo 2492, comma 1, del Codice Civile, della parte "spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo") rappresenta una parte integrante del bilancio finale.

Al suo interno deve essere indicato ciò che, residuando dalla procedura di liquidazione, può essere distribuito tra i soci.

Nella normalità dei casi, oggetto della distribuzione saranno le disponibilità liquide ma è, tuttavia, possibile (soprattutto nelle società a ristretta base sociale) che vi siano beni in natura non venduti o crediti da assegnare ai soci ed, inoltre, debiti (specialmente tributari) non ancora estinti ed alla cui estinzione è dedicata una parte delle attività liquide finali.

Conseguentemente, le disponibilità liquide che sono vincolate all'estinzione di debiti ancora esistenti o di costi ed oneri ancora da sostenere (quali, a titolo esemplificativo, compensi ai liquidatori, spese di chiusura della procedura o di cancellazione della società dal registro delle imprese) non possono entrare a far parte delle disponibilità liquide da ripartire tra i soci.

Il riparto, secondo la dottrina prevalente non può avvenire se non dopo l'approvazione da parte di tutti i soci, espressa o tacita, del bilancio finale di liquidazione.

Di seguito, si propone un esempio delle operazioni da predisporre per la redazione di un piano di riparto di una società per azioni con tre soci.

Esempio

Dal bilancio finale di liquidazione al 30 settembre 2018 risulta la seguente situazione:

ATTIVO

Banca X, c/c n. 153, saldo attivo	310.000
Depositi speciali per debiti verso l'Erario	60.000
Crediti per rimborsi Iva	100.000
Totale attivo	470.000

PASSIVO

A) Patrimonio netto di liquidazione

Capitale sociale	400.000
Riserve	200.000
Saldo del conto "rettifiche di liquidazione"	(100.000)

Acconti ai soci su quote di riparto	(20.000)
Perdite esercizi precedenti	(50.000)
Perdita periodo 1/1 – 30/09/2018	<u>(20.000)</u>
Patrimonio netto finale di liquidazione	<u>410.000</u>
B) Debiti	
Debiti verso l'Erario	60.000
Totale debiti da estinguere	<u>60.000</u>
Totale passivo	<u><u>470.000</u></u>

Il capitale sociale che risulta integro a conclusione della procedura di liquidazione è costituito da 400.000 azioni ordinarie da nominali 1 €.

Le azioni sono così ripartite tra i soci:

- socio Rossi: n. 200.000 azioni ordinarie (partecipazione pari al 50%);
- socio Bianchi: n. 100.000 azioni ordinarie (partecipazione pari al 25%);
- socio Verdi: n. 100.000 azioni ordinarie (partecipazione pari al 25%).

Le decisioni assunte unanimemente dai soci in merito alle modalità di riparto con una apposita delibera del 3 ottobre 2018, sono le seguenti:

- tutte le ripartizioni dovranno, ovviamente, tener conto degli acconti sulle quote di riparto già distribuiti, in misura pari al 5% del capitale sociale;
- assegnazione ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, del credito verso l'Erario per il rimborso dell'IVA, con spese di cessione del credito a carico dei soci assegnatari;
- accollo al socio Rossi del debito verso l'Erario per il pagamento di imposte dirette, con attribuzione al medesimo del deposito speciale costituito in relazione a tale debito. Il medesimo socio ha accettato di accollarsi le spese (di importo esiguo) per la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il conteggio per la determinazione delle quote di riparto spettanti a ciascun socio è il seguente:

SOCIO VERDI

25% delle disponibilità liquide	77.500
25% del credito IVA	<u>25.000</u>
Totale socio Verdi	102.500

SOCIO ROSSI

50% delle disponibilità liquide	155.500
---------------------------------	---------

50% del credito IVA	<u>50.000</u>
Totale socio Rossi	205.000

SOCIO BIANCHI

25% delle disponibilità liquide	77.500
25% del credito IVA	<u>25.000</u>
Totale socio Bianchi	102.500

Poiché l'attribuzione degli acconti è stata effettuata in proporzione delle quote di partecipazione, essa non esercita alcuna influenza sugli importi da attribuire a ciascun socio (infatti sia l'importo delle disponibilità liquide finali sia quello del patrimonio netto finale di liquidazione sono già al netto dell'ammontare degli acconti).

Nelle società a responsabilità limitata deve anche essere considerato che l'articolo 2468, comma 2, consente che la quota di partecipazione agli utili sia diversa dalla misura della partecipazione al capitale. In questa ipotesi l'eventuale differenza positiva tra l'attivo netto residuo da distribuire ed il capitale sociale deve essere ripartita in base alla quota di partecipazione agli utili.

2.7 Effetti della revoca dello stato di liquidazione sui criteri di redazione dei bilanci intermedi

La revoca dello stato di liquidazione:

- può essere effettuata *“in ogni momento”* se necessario *“previa eliminazione della causa di scioglimento”*²¹;
- deve essere assunta con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie;
- comporta la decadenza dei liquidatori e il subentro ad essi degli amministratori, che devono essere nominati dalla stessa delibera, mentre, gli altri organi sociali (collegio sindacale, revisore contabile esterno, assemblea dei soci) continuano la loro normale attività come avviene nella fase di liquidazione.

A seguito della revoca, la gestione riacquista i caratteri dinamici che aveva prima dell'inizio della liquidazione, venendo meno i condizionamenti e i limiti imposti dallo stato di liquidazione.

In questo caso, in qualità di gestori del patrimonio dell'impresa, i liquidatori devono rendere conto della loro gestione a partire dalla data di inizio dell'esercizio fino alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica ed i liquidatori stessi effettueranno la consegna a quest'ultimi dei libri sociali e dei documenti amministrativi.

In particolare, il rendiconto della gestione dei liquidatori ha la funzione di accertare le eventuali responsabilità dei liquidatori stessi nell'ultimo periodo della loro gestione e deve essere redatto a valori di liquidazione.

In questo caso, sarà altresì necessario redigere un verbale di consegna analogo a quello previsto dall'articolo 2487-*bis*, e un rendiconto sulla gestione dei liquidatori per il periodo successivo a quello coperto dall'ultimo bilancio intermedio di liquidazione.

²¹ Articolo 2487-*ter* del Codice Civile

2.7.1 Situazione patrimoniale di apertura dell'impresa

La situazione patrimoniale di apertura dell'impresa ritornata in funzionamento (con il ripristino del postulato del *going concern*) richiede che, per le attività e passività ancora esistenti si passi dai criteri di liquidazione (valore di realizzo per stralcio delle attività e valore di estinzione delle passività) ai normali criteri di valutazione di funzionamento previsti dall'articolo 2426 del codice civile.

Anche in questo caso, le rettifiche per il passaggio dai criteri di liquidazione ai criteri di funzionamento (che comportano anche l'assorbimento dell'iniziale saldo delle rettifiche di liquidazione) devono essere rilevate contabilmente in un conto denominato "*Rettifiche per il ripristino dei valori di funzionamento*", il cui saldo (normalmente positivo) è imputato al patrimonio netto, costituendo una sorta di posta ideale positiva del netto.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Dalla data di revoca dello stato di liquidazione viene ripristinato il normale calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali figuranti nel rendiconto degli amministratori, il valore da ripristinare è il costo storico iscritto in quel rendiconto, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni per perdite durevoli che sarebbero stati computati, fino alla data di effetto della revoca della liquidazione, se questa non fosse avvenuta. E ciò anche se i valori di realizzo iscritti nei bilanci intermedi sono superiori al costo storico (come può avvenire in particolare, per gli immobili).

Costi capitalizzati

Con riferimento ai costi capitalizzati (costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità) cancellati dal bilancio all'inizio della liquidazione, non sembra possibile effettuare alcun ripristino di valore, specie nel caso in cui la liquidazione ha avuto una durata corrispondente o vicina al loro termine normale di ammortamento.

Fondo per costi e oneri di liquidazione

Il Fondo per costi e oneri di liquidazione viene chiuso e si iscrive in sua vece un fondo per oneri per il compenso eventualmente ancora dovuto ai liquidatori e per gli altri costi ed oneri di liquidazione maturati alla data di effetto della revoca, ma non ancora sostenuti.

Primo bilancio dopo la revoca dello stato di liquidazione

Come si verifica nel passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori, anche nel caso opposto, il ripristino dell'operatività delle disposizioni sul bilancio d'esercizio previste dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile non modifica la sequenza degli esercizi e la loro data di chiusura. Per l'esercizio nel quale ha effetto la revoca sarà, quindi, redatto e presentato, a cura degli amministratori, un unico bilancio soggetto a pubblicità, che copre anche al frazione di esercizio anteriore alla revoca della liquidazione.